

ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELL'INSUBRIA E L'ENTE ALPI IMAGING SRL (CF/P.IVA 02572620124), PER LA STRUTTURA "CENTRO STUDI DIAGNOSTICI" PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE, FINALIZZATE AL RECUPERO DELLE LISTE D'ATTESA ANNO 2024, DD.G.R. N. XII/2224 DEL 22.04.2024, N. XII/2756 DEL 15.07.2024 E N. XII/2853 del 29.07.2024, COD. REG. **"322032601"**

=.=.=.=.=

PREMESSO che:

- l'art. 8-bis del d.lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;

- in particolare, ai sensi dell'art. 8-quinquies del medesimo decreto la stipula di contratti costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture accreditate sia pubbliche che private;

- l'art. 8 della l.r. 33/2009 dispone che i soggetti erogatori privati sanitari e sociosanitari, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale e in coerenza con la programmazione territoriale del SSL, sottoscrivano con le ATS competenti per le prestazioni previste dalla programmazione regionale contratti analoghi a quelli previsti per le ASST;

- l'art. 15, comma 6 della l.r. 33/2009 prevede l'accreditamento quale condizione necessaria ma non sufficiente per l'assunzione a carico del fondo sanitario regionale degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie

erogate. L'assunzione degli oneri di cui al primo periodo è subordinata, sulla base del fabbisogno sanitario e sociosanitario del territorio stabilito dalla Regione, alla definizione degli accordi contrattuali con le ATS per la remunerazione delle prestazioni rese e alla valutazione delle performance. La conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate;

- il soggetto erogatore Ente "ALPI IMAGING SRL" (di seguito Ente), iscritto nel registro regionale delle Strutture accreditate, eroga le prestazioni secondo l'assetto organizzativo e funzionale presente nell'applicativo ASAN;

- la stipula del presente accordo contrattuale da parte dei privati è subordinata, come da normativa vigente, all'acquisizione della documentazione antimafia, dalla quale deve risultare che non sussistono le cause di decadenza, sospensione, divieto previste dalla normativa antimafia né tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'ente. La documentazione antimafia deve riferirsi ai soggetti elencati all'art. 85, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

la stipula del contratto è, altresì, subordinata all'assenza in capo al soggetto erogatore di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse. A tal fine, l'ATS acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al soggetto erogatore, ovvero utilizza il DURC acquisito nel periodo di sua validità; il soggetto erogatore deve trasmettere alla ATS l'attestazione del

pagamento di imposte e tasse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94 del

d.lgs.36/2023

- prima della stipula dell'accordo contrattuale il soggetto erogatore deve trasmettere dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell'organo di amministrazione, attestante l'insussistenza di sentenze penali di condanna, anche non definitive, per i reati indicati all'articolo 80 comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, a carico degli stessi;

- il soggetto erogatore, prima della sottoscrizione dell'accordo contrattuale, trasmette all'ATS la relazione sull'ultimo bilancio approvato e la relazione sull'ultimo bilancio consolidato approvato, redatte da soggetti tenuti alla revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409 bis C.C., che attesti in modo esplicito ed inequivocabile la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo, rilasciato nel rispetto dei limiti di quanto attestabile secondo il Principio di Revisione n. 570, par. 10 e deve riguardare tutte le attività sanitarie e sociosanitarie in capo alla proprietà;

- il soggetto erogatore con fatturato a carico del Fondo Sanitario Regionale lombardo pari o superiore a € 800.000 annui, adotta un codice etico comportamentale costituito dal codice etico e dal modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 in cui sono riportate le procedure da seguire affinché le attività si svolgano in conformità ai principi enunciati nel codice stesso;

- un sintetico estratto della relazione annuale dell'organismo di vigilanza, previsto dal d.lgs. 231/2001, che attesti, in modo esplicito ed inequivocabile,

l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e

l'assenza/evidenza di criticità;

- la D.G.R. n. XII/1827 del 31 gennaio 2024 recante "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024", nel paragrafo 3.5.2,

ha declinato le azioni per l'anno 2024 in ordine alle liste di attesa;

- con la D.G.R. n. XII/2224 del 22.04.2024 ad oggetto "Ulteriori determinazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di

specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri", Regione

Lombardia ha promosso ulteriori azioni finalizzate alla riduzione delle liste di

attesa e dato mandato alle ATS lombarde, di individuare i volumi di

prestazioni ritenute critiche e che necessitino di margini di miglioramento con

riferimento al contenimento dei tempi di attesa;

- con D.G.R. n. XII/2756 del 15.07.2024 recante "Approvazione del Piano

Operativo Regionale anno 2024 per il contenimento dei tempi di attesa per

le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA", Regione

Lombardia ha tra l'altro: - approvato il detto Piano Operativo Regionale

anno 2024 per il contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di

specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA; - invitato le ATS a predisporre

manifestazioni di interesse rivolte agli Erogatori privati accreditati a contratto

e a quelli accreditati non a contratto presenti sul territorio di competenza,

interessati a stipulare accordi contrattuali per l'acquisto di prestazioni

aggiuntive finalizzate al recupero delle liste di attesa, da erogarsi entro il

31.12.2024;

- con D.G.R. n. XII/2853 del 29.07.2024 recante "Ulteriori determinazioni in

ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica

ambulatoriale previste nel PNGLA in attuazione della DGR n. XII/2756 del

15.07.2024 "Approvazione del Piano Operativo Regionale anno 2024 per il

contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica

ambulatoriale previste nel PNGLA", Regione Lombardia ha tra l'altro stabilito:

- di proseguire nelle azioni di contenimento delle liste di attesa al fine di

garantire a livello di sistema regionale il raggiungimento dell'obiettivo

disposto con la D.G.R. n. XII/2224 del 22.04.2024;

- che le ATS, sulla base dei volumi non garantiti dalle ASST/IRCCS

territorialmente competenti nonché in ragione dell'analisi della

domanda/offerta sui rispettivi territori, potranno individuare ulteriori

prestazioni che necessitino di margini di miglioramento in ordine ai

tempi di attesa;

- che le ATS potranno pubblicare avvisi di manifestazione di interesse

rivolti agli Enti privati accreditati erogatori di prestazioni di specialistica

ambulatoriale, a contratto e non a contratto, interessati a

sottoscrivere accordi/addendum contrattuali per l'acquisizione di

prestazioni aggiuntive finalizzate al recupero delle liste di attesa, a

favore di assistiti lombardi sulla base delle risorse assegnate con lo

stesso provvedimento;

- tutti gli erogatori privati, a contratto e non, dovranno garantire le

agende alla Rete Regionale di Prenotazione (RRP) a far data dal

01.10.2024, al fine di consentire l'avvio della prenotabilità da parte

degli utenti;

- ATS dell'Insubria in ottemperanza alle precitate DD.G.R. e alla predetta

nota ha predisposto, con deliberazione n. 518 del 08.08.2024, un avviso per la

manifestazione di interesse rivolto agli Enti privati accreditati e accreditati a contratto, erogatori di prestazioni di specialistica ambulatoriale, per la sottoscrizione di accordi/addendum contrattuali per l'acquisizione di prestazioni aggiuntive finalizzate al contenimento delle liste d'attesa di cui alle sopra richiamate DD.G.R. declinando le prestazioni richieste e i criteri previsti per l'accesso alle risorse aggiuntive;

- l'Ente sopracitato ha comunicato la propria adesione nel rispetto delle procedure previste dall'avviso sopracitato;

- la Commissione esaminatrice, istituita con deliberazione n. 564 del 11.09.2024, valutata la congruità con quanto richiesto nell'avviso, ha provveduto ad assegnare le risorse economiche, suddivise per tipologia di prestazioni contrattabili, di cui alla deliberazione di assegnazione ATS Insubria n. 588 del 18.09.2024, dando mandato alla S.C. Rapporti Giuridici ed Economici con gli erogatori di stipulare i relativi accordi/addendum contrattuali;

Tutto ciò premesso

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute ATS dell'Insubria (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Varese in via Ottorino Rossi n. 9, codice fiscale e partita IVA 03510140126, nella persona del Direttore Sociosanitario Dott. Enrico Antonio Tallarita, nato a Gela (CL) il 09.10.1957, delegato dal Direttore Generale, Dott. Salvatore Gioia, nato a Siderno (RC) il 07.12.1966, domiciliato per la carica presso la sede dell'ATS, con delibera n. 19 del 18.01.2024.

e

il soggetto erogatore Ente "ALPI IMAGING SRL" con sede legale nel Comune

di GALLARATE, in Via G.B. Trombini 3, C.F./P.IVA 02572620124 per la Struttura
"CENTRO STUDI DIAGNOSTICI" (COD. n. 322032601) sita nel Comune di
GALLARATE nella persona del Dott. IVAN GNODI, nato/a a Somma Lombardo
il 10.08.1970 C.F. GNDVNI70M10I819O, in qualità di legale rappresentante o
altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale;

si conviene e si stipula

Art. 1 – Oggetto

Le presenti disposizioni riguardano prestazioni di specialistica ambulatoriale,
da erogare a favore degli assistiti lombardi, così come previsto dalle DD.G.R.
n. XII/2224 del 22.04.2024, n. XII/2756 del 15.07.2024 e n. del XII/2853 del
29.07.2024 e di cui alla Deliberazione di ATS Insubria n. 518 del 08.08.2024 e
assegnate con Deliberazione ATS n. 588 del 18.09.2024.;

Art. 2 - Risorse assegnate

All'Ente, nel rispetto delle condizioni previste nel successivo art. 3, viene
assegnata una quota di risorse per l'erogazione delle prestazioni di
specialistica ambulatoriale e di cui all'allegata scheda di budget, parte
integrante del presente atto.

Le risorse assegnate con il presente atto non potranno essere storicizzate per
l'esercizio 2024, salvo diverse disposizioni di Regione Lombardia.

Art. 3 - Condizioni ed obblighi

L'accesso alle risorse definite all'art. 2 sarà subordinato alle seguenti
condizioni:

- le prestazioni vengano erogate presso il territorio di ATS Insubria e solo
per cittadini lombardi;
- le prestazioni dovranno essere erogate e rendicontate secondo le

modalità definite da ATS e da Regione Lombardia, all'uopo fornite e riportate nella manifestazione d'interesse allegata alla deliberazione n. 518 del 08.08.2024 2024 (invio all'ATS di competenza del Flusso 28SAN con cadenza mensile, avendo cura di inserire il flag recupero tempi di attesa contraddistinto con la lettera "J");

- in caso di non raggiungimento del livello assegnato con il presente accordo contrattuale, si procederà al pagamento delle prestazioni effettivamente erogate e rendicontate, fino a concorrenza dell'importo assegnato;

- la quota contrattualizzata assegnata potrà essere rimodulata ed eventualmente attribuita ad altro Ente qualora, in base all'andamento dei dati di monitoraggio, le prestazioni erogate non risultassero congrue rispetto alla numerosità attesa;

- le prestazioni soddisfino i criteri di prenotabilità definiti da Regione Lombardia e in particolare venga garantita l'esposizione delle agende alla Rete Regionale di prenotazione (RRP) richiamando anche quanto previsto dall'art.21 punto 3 comma c) della l.r. n. 33/09.

Art. 4 – Remunerazione e modalità di pagamento

Le prestazioni erogate saranno remunerate sulla base delle tariffe previste da Regione Lombardia al netto della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria nonché al netto di eventuali controlli di appropriatezza.

L'ATS si impegna a riconoscere a consuntivo, secondo le modalità definite da Regione Lombardia, le prestazioni effettivamente erogate e correttamente rendicontate come indicato all'art. 3.

L'avvenuto pagamento non pregiudica la ripetizione delle somme che, sulla base di controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza del presente accordo, risultassero non dovute o dovute in parte.

Art. 5 - Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto

L'Ente si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al presente accordo contrattuale nel rispetto dei criteri di appropriatezza e di qualità già adottati per l'abituale attività ordinaria. Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo dell'ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente accordo contrattuale. Le Parti concordano, inoltre, che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno, riducendolo, sul valore delle prestazioni sanitarie erogate in base al presente accordo contrattuale;

Art.6 - Durata

Le presenti disposizioni hanno validità dal 01.10.2024 e sino al 31.12.2024, fatta salva la facoltà di recesso prevista dall'art. 11;

Art. 7 - Sicurezza dei lavoratori

Il soggetto erogatore è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.

Il soggetto erogatore dichiara di essere a conoscenza degli obblighi vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.

Il soggetto erogatore si impegna altresì ad adottare, nell'esecuzione del presente accordo, tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori utilizzati. Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente con particolare riferimento all'inquinamento delle acque e dell'aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi.

Art. 8- Eventi modificativi, sospensione e risoluzione dell'accordo

Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale risoluzione dell'accordo contrattuale, fermo restando la necessità di assicurare la continuità assistenziale degli utenti.

Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del accordo contrattuale.

In tutte le ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non produrranno in ogni caso effetti obbligatori nei confronti di ATS.

Costituisce causa di risoluzione del presente accordo contrattuale la condanna definitiva per uno dei reati di cui al Capo II, Titolo II del Codice penale a carico del legale rappresentante del soggetto erogatore, laddove il soggetto erogatore, a seguito della condanna, non provveda alla sollecita adozione di atti di completa e concreta dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Nel caso in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale le cause di divieto, decadenza o sospensione

previste dalla normativa antimafia, l'accordo contrattuale si intende automaticamente risolto.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.196/2003, così come modificato dal D. Lgs. n.101/2018.

L'ATS e il soggetto erogatore, per le finalità proprie del presente accordo contrattuale, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente accordo contrattuale osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

- utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto erogatore e l'Agenzia ovvero Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente accordo contrattuale e dalla disciplina in materia;
- assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente accordo

contrattuale;

- osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;

- assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;

- rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;

- verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

Il soggetto erogatore inoltre:

- raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente accordo contrattuale, anche per conto di ATS;

- prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità

oggetto del presente accordo contrattuale, anche per conto di ATS,

fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del

Regolamento UE;

si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in

particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione

dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di

trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei

dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Art. 10 - Imposta di bollo

L'imposta di bollo prevista per il presente accordo contrattuale dalle

normative vigenti, se dovuta, viene assolta virtualmente ed è a carico

dell'Ente erogatore;

Art. 11 - Norma di rinvio e adeguamento

Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali

vigenti in materia.

In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali,

nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul

contenuto del presente accordo contrattuale, lo stesso deve intendersi

automaticamente modificato ed integrato.

In tali casi il soggetto erogatore ha facoltà, di recedere dall'accordo

contrattuale, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS e alla

Direzione regionale competente per materia, con congruo preavviso al fine

di assicurare la continuità assistenziale degli utenti.

Il presente accordo si adegua altresì alle sopravvenute disposizioni imperative

di carattere nazionale senza che maggiori oneri derivino per l'ATS dalla

necessità del soggetto erogatore di osservare norme e prescrizioni entrate in vigore successivamente alla stipula. Anche in tal caso il soggetto erogatore può recedere dall'accordo contrattuale nei termini di cui al comma 3.

Le parti danno atto che, al fine di rispondere alle esigenze dell'emergenza Covid-19, i servizi oggetto del presente accordo contrattuale potranno essere assicurati attraverso forme alternative a quelle previste dalla specifica normativa di esercizio e accreditamento, sulla base delle apposite indicazioni nazionali e regionali emanate per rispondere alle eventuali sopravvenute esigenze dettate dall'evolversi del quadro epidemiologico.

Art. 12 - Foro competente

Per le sole controversie derivanti dall'interpretazione del presente accordo contrattuale è competente il Foro corrispondente alla sede legale dell'ATS.

=.=.=.=

Previa lettura il presente accordo contrattuale integrativo al contratto ordinario vigente, approvato dalle parti contraenti, viene sottoscritto con firma digitale.

=.=.=.=

Per Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

Il Direttore Sociosanitario

Dott. Enrico Antonio Tallarita

=.=.=.=

Per l'Ente ALPI IMAGING SRL

Il Legale Rappresentante

Dott. Ivan Gnodi

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ex art. 15 del D.P.R. 642

del 1972, di euro 64,00=, pari a n. 4 marche da bollo da 16 € cad., assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 1700/2016 del 11.01.2016.

				322032601			
				CENTRO STUDI DIAGNOSTICI			
				IN ASSETTO A CONTRATTO		IN ASSETTO NON A CONTRATTO	
CODICE BANDO	CODICE PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	IMPORTO A BANDO	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO ASSEGNATO
1	45.16	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD]	110.055,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	45.25	COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE.	38.655,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	87.03.1	TOMOGRFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO, SENZA E CON CONTRASTO	63.972,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	87.37.1	MAMMOGRAFIA BILATERALE	142.686,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	88.01.6	TOMOGRFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME COMPLETO, SENZA E CON CONTRASTO	20.954,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	88.91.1	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO	23.629,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	88.95.4	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO	8.077,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	88.95.5	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO, SENZA E CON CONTRASTO	12.607,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	88.71.4	DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO	73.370,00 €	0,00 €	0,00 €	9.570,00 €	4.272,40 €
10	88.72.2	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA	154.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	88.73.1	ECOGRFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA	106.960,20 €	0,00 €	0,00 €	24.036,00 €	9.760,93 €
12	88.73.5	ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI	166.019,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	88.76.1	ECOGRFIA ADDOME COMPLETO	43.074,00 €	0,00 €	0,00 €	21.537,00 €	5.851,84 €
14	89.13	PRIMA VISITA NEUROLOGICA [NEUROCHIRURGICA]	2.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	89.26.1	PRIMA VISITA GINECOLOGICA	24.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	89.37.1	SPIROMETRIA SEMPLICE	11.875,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	89.37.2	SPIROMETRIA GLOBALE	52.790,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	89.43	TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO	51.309,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	89.50	ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO	75.996,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	89.7A.3	PRMA VISITA CARDIOLOGICA	40.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	89.7A.7	PRIMA VISITA DERMATOLOGICA	96.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	89.7A.8	PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	89.7A.9	PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA	15.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	89.7B.2	PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	6.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	89.7B.7	PRIMA VISITA ORTOPEDICA	63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	89.7B.8	PRIMA VISITA ORL	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	89.7B.9	PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA	10.125,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	95.02	PRIMA VISITA OCULISTICA	204.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	95.41.1	ESAME AUDIOMETRICO TONALE	5.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	04.43	LIBERAZIONE DEL TUNNEL CARPALE	89.842,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	13.41	INTERVENTO DI CATARATTA CON O SENZA IMPIANTO DI LENTE INTRAOCULARE	328.268,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	38.59	LEGATURA E STRIPPING DI VENE VARICOSE DELL'ARTO INFERIORE	146.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
33	80.61	ASPORTAZIONE ARTROSCOPICA DI CARTILAGINE SEMILUNARE DEL GINOCCHIO	100.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34	89.01.3	VISITA CARDIOLOGICA DI CONTROLLO	8.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
35	89.01.7.52	VISITA DERMATOLOGICA DI CONTROLLO (SOLO CON DISCIPLINA 52 DERMATOLOGIA IN 28/SAN)	8.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36	89.01.7.01	VISITA ALLERGOLOGICA DI CONTROLLO (SOLO CON DISCIPLINA 01 ALLERGOLOGIA IN 28/SAN)	6.265,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37	89.01.G	VISITA ORTOPEDICA DI CONTROLLO	17.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
38	91.90.5	TEST EPICUTANEI A LETTURA RITARDATA [PATCH TEST] (fino a 20 allergeni) (per singolo allergene)	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	91.90.6	TEST PERCUTANEI E INTRACUTANEI A LETTURA IMMEDIATA (Fino a 12 allergeni)	47.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40	95.02.1	VISITA OCULISTICA DI CONTROLLO	35.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale complessivo			2.449.579,80 €	0,00 €	0,00 €	55.143,00 €	19.885,17 €